



Ric. n. 26/2013

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO ELETTORALE CENTRALE NAZIONALE

Composto dai Signori magistrati:

Dott.	Presidente
Dott.	Componente
Dott.	Componente
Dott.	Componente
Dott.	Componente-relatore

DECISIONE

Premesso che:

L'Ufficio centrale elettorale presso la Corte di appello di Campobasso, con provvedimento 22 gennaio 2013, ha ricusato la lista "IO AMO L'ITALIA", presentata per l'elezione del Senato della Repubblica, per mancato raggiungimento del numero minimo di 250 sottoscrizioni, stante la mancata indicazione della tipologia dei documenti di identificazione e la ricorrenza di altre irregolarità.

NUCCI Mariano e AVERSANO Elisa ricorrono deducendo che la mancata indicazione della tipologia dei documenti di identificazione comporta una mera irregolarità che non inficia la validità delle sottoscrizioni, con la conseguenza che l'ammissione di tali sottoscrizioni consentirebbe di per sé di raggiungere il numero minimo di n. 250 sottoscrizioni necessarie per l'ammissione alla competizione elettorale.

Ritenuto che:

Ufficio

A norma dell'art. 14, comma 2, della legge n. 53/1990, succ. mod., l'autenticazione deve essere compiuta con le modalità attualmente previste dall'art. 21, comma 2, d.P.R. n. 445/2000, e cioè dev'essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è stata apposta in sua presenza previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive; inoltre, il pubblico ufficiale deve indicare, tra l'altro, le modalità di identificazione, il nome e cognome della persona e la qualifica rivestita.

Si tratta di rigide formalità poste dalla legge a garanzia della genuinità delle sottoscrizioni, la quale presuppone che l'identificazione del sottoscrittore avvenga mediante indicazione della tipologia del documento identificativo. L'indicazione del tipo di documento non costituisce, infatti, una formalità suscettibile di essere omessa senza conseguenze sulla validità della sottoscrizione, atteso che la specificazione del tipo di documento consente di ritenere accertato che il soggetto incaricato della raccolta delle firme ha preso visione del documento esibito dall'elettore che sottoscrive la lista; in questo senso, dunque, il provvedimento impugnato si rivela immune dalla proposta censura.

Risultano assorbite le altre doglianze proposte, il cui eventuale accoglimento non sarebbe comunque utile ai fini dell'ammissione della lista alla competizione elettorale.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Roma, 26 gennaio 2013.

I componenti

Il Presidente

Depositato in Segreteria

oggi 26-1-13 N. 17.57

IL CANCELLIERE

03 - Ufficio